

COMUNE di CARAFFA di CATANZARO

Comune di Caraffa di Catanzaro (CZ) Via Dott. PETA Scanderberg 88050 Caraffa di Catanzaro Tel 0961.957811 – fax 0961.953703 tecnicocaraffacz@pec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 48/2018 del 22 ottobre 2018-

Oggetto: Interruzione attività didattiche del Plesso Scolastico Comunale.

IL SINDACO

Premesso che

• Il sistema di **allertamento** della Protezione Civile Regionale ha diramato, per Cala 7 (comprendente il Comune di Caraffa di Catanzaro) un MAU (Messaggio di Allertamento Unificato), di all'allerta Meteo di "livello arancione", a partire dalle ore 0:00 del 23/10/2018 e fino alle ore 24:00 dello stesso giorno;

Considerato che, per quanto riportato nella direttiva di Protezione Civile approvata ed adottata con DGR n. 535 del 15/11/2017, tra i fenomeni che possono verificarsi in caso di allerta arancione, ci possono essere:

- 1. Danni a edifici, centri abitati e attività produttive;
- 2. Frane:
- Danni ad argini e ponti;
- 4. Voragini;
- 5. Erosione delle sponde alvei fluviali;
- 6. Inondazione delle aree golenali dei fiumi;
- 7. Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane ;

Fatto presente che:

- si è proceduto a dare avviso ai residenti nelle zone di Fallaco e Zaccano delle mutate condizioni meteo;
- si è dato avviso alle aziende presenti nelle aree industriali (tramite mail)
- I Sindaci di molti comuni limitrofi (Marcellinara, Borgia, Settingiano, etc), stanno assumendo, in via cautelare, apposite ordinanze di chiusura delle scuole ricadenti nell'ambito del territorio di rispettiva competenza;

Richiamata la propria precedente Ordinanza n.48/2017 del 23/11/2017 con la quale e per tutti i motivi in essa contenuti, si ordinava ai cittadini residenti nelle aree a rischio (Zaccano-Fallaco, Malucane, Usito) il divieto di permanenza nei rispettivi immobili;

Ritenuto opportuno procedere, in via cautelativa, alla chiusura di tutte le Scuole di ogni Ordine e Grado, con sede nel territorio comunale (Plesso Scolastico Comunale di Via Piave) anche per il giorno 23/10/2018 al fine di evitare ogni e qualsiasi pericolo alla popolazione studentesca tutta.

tutto ciò premesso

Considerato, pertanto: che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Visto

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;
- l'art. 108, comma 1 punto c 1) del d.lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e compiti amministrativi dello stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la legge 225/1992 istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- il D.P.C.M. del 27 febbraio 2004 che stabilisce gli "indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile";
- il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 dell'8/10/2010 che prevede l'adozione di articolate misure di informazione alla popolazione e di sicurezza da adottare nelle varie fasi di allerta, allarme ed evento in corso;

ORDINA

La chiusura, ai fini precauzionali e per la data del 23/10/2018 delle Scuole di ogni Ordine e Grado site nel Comune di Caraffa di Catanzaro;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento presso l'Albo pretorio on-line di questo Comune, la sua trasmissione alle Autorità Scolastiche, all'Ufficio di Polizia Municipale ed alla locale Stazione Carabinieri ed alla sua massima diffusione nel territorio Comunale.

AVVERTE ALTRESÌ

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di giorni 60 dalla ricezione della stessa ovvero ed in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 decorrenti sempre dalla ricezione della presente ordinanza.

Dott. Antonio Giuseppe SCIUMBATA